

Tutela Inidoneità

Contributo associativo annuo - **Euro 60,00**

L'adesione alla prestazione aggiuntiva Tutela Inidoneità può essere richiesta da tutti coloro che:

- all'atto della domanda siano regolarmente iscritti alla prestazione base "Tutela Globale";
- siano dipendenti di una azienda che opera nell'ambito del trasporto pubblico locale e delle attività ferroviarie;
- siano sottoposti - in forza delle normative vigenti - a visita per revisione al fine di accertare se sia in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni inerenti al profilo di cui è rivestito. Non è assimilabile a visita per revisione l'accertamento sanitario di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il diritto ai sussidi elencati nella prestazione Tutela Inidoneità non compete quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di adesione.

Decorsi tre anni completi e continuativi senza interruzioni dalla data di adesione alla prestazione aggiuntiva Tutela Inidoneità, sono riconosciuti i sussidi maturati dopo tale decorrenza anche quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di adesione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

1 - Inidoneità temporanea alla mansione specifica e conseguente utilizzo in altre mansioni

1.1 Diritto al sussidio e suo importo

Al socio che, a seguito di malattia o infortunio venga dichiarato dagli Enti preposti temporaneamente inidoneo alla mansione specifica rispetto alla qualifica di appartenenza, spetta un sussidio giornaliero - dal primo giorno fino al termine dell'inidoneità - di euro 10,00 (dieci/00).

Il sussidio giornaliero spetta solo se il socio è in servizio attivo, per un periodo massimo di 75 giorni lavorativi per anno solare e per evento.

1.2 Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

2 - Inidoneità temporanea alla mansione specifica e conseguente aspettativa per motivi di salute "non derivanti da stato patologico acuto in atto"

2.1 Diritto al sussidio e suo importo

Un sussidio dello stesso valore di cui al precedente punto 1.1 compete al socio che, per motivi di salute "non derivanti da stato patologico acuto in atto", venga dichiarato dagli Enti preposti temporaneamente inidoneo alla mansione specifica rispetto alla qualifica di appartenenza.

Il sussidio giornaliero spetta solo se il socio viene disposto d'ufficio - anche successivamente ad un periodo di malattia - in tale aspettativa, ai sensi dell'articolo 24 Allegato A) al Regio Decreto n.148 del 08 gennaio 1931 così come modificato dall'articolo 4 dell'Accordo Nazionale sottoscritto il 19 settembre 2005 (che costituisce parte integrante del CCNL dei lavoratori autoferrotranvieri e della mobilità).

Il sussidio giornaliero spetta per un periodo massimo di 75 giorni di aspettativa - computando un massimo di 25 giorni al mese - per anno solare e per evento.

2.2 Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

3 - Inidoneità definitiva alla mansione specifica

3.1 Diritto al sussidio e suo importo

Al socio che, a seguito di malattia o infortunio venga dichiarato dagli Enti preposti definitivamente inidoneo alla mansione specifica rispetto alla qualifica di appartenenza, è riconosciuto per una sola volta un sussidio nelle seguenti misure:

- euro 1.000,00 (mille/00) per il socio con età inferiore a 39 anni all'atto della certificazione di inidoneità definitiva;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per il socio con età uguale o superiore a 39 anni ma inferiore a 50 anni all'atto della certificazione di inidoneità definitiva;
- euro 1.000,00 (mille/00) per il socio con età uguale o superiore a 50 anni all'atto della certificazione di inidoneità definitiva.

3.2 Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

4 - Norma transitoria

Ai soci già aderenti alla prestazione base "Tutela Globale" alla data del 30 settembre 2008, purché aderiscano alla presente prestazione aggiuntiva presentando la relativa domanda - entro e non oltre il 30 aprile 2009:

- non si applicano i periodi di carenza di cui ai precedenti articoli 1.2, 2.2 e 3.2;
- sono riconosciuti i sussidi maturati anche quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di adesione.

Documenti da allegare

1 - Inidoneità temporanea alla mansione specifica e conseguente utilizzo in altre mansioni

1. Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.
2. Documento dell'Ente preposto comprovante l'avvenuta dichiarazione di temporanea inidoneità alla mansione specifica.
3. Attestazione dell'Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di temporanea inidoneità alla mansione specifica, ha svolto altre mansioni.

2 - Inidoneità temporanea alla mansione specifica e conseguente aspettativa per motivi di salute "non derivanti da stato patologico acuto in atto"

1. Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.
2. Documento dell'Ente preposto comprovante l'avvenuta dichiarazione di definitiva inidoneità alla mansione specifica.
3. Attestazione dell'Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di temporanea inidoneità alla mansione specifica, è stato disposto d'ufficio per motivi di salute "non derivanti da stato patologico acuto in atto" in forza dell'articolo 24 Allegato A) al regio Decreto n. 148 del 08 Gennaio 1931 così come modificato dall'articolo 4 dell'Accordo Nazionale sottoscritto il 19 Settembre 2005 (che costituisce parte integrante del CCNL dei Lavoratori autoferrotranvieri e della mobilità).

3 - Inidoneità definitiva alla mansione specifica

1. Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.
2. Documento dell'Ente preposto comprovante l'avvenuta dichiarazione di definitiva inidoneità alla mansione specifica.